

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

CONTRATTO SPECIFICO

LOTTO GEOGRAFICO SUD

CLUSTER ASSEGNATO AQ1 - Trapani

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 - SERVIZI TECNICI DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL),
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE (CSP) - COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

C.I.G. 929365136C

CUP G95F21000420006

Il presente Contratto Specifico è concluso in
modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32,
comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

TRA

L'Arch. Girolama FONTANA, nata a XXXXXXXXXXXXXXXX XXX
XXXXX (XX), il X XXXXXXXX XXXX, ed ivi residente

in Via XXXXX, n. X, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, con sede in Trapani, via Garibaldi, 95, C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula, giusta delega alla firma conferita dal Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con D.D.G. n. 2058 del 5 giugno 2023, che di seguito sarà denominata **"Soggetto Attuatore"**.

E

L'Ing. Stefano DE VITO, nato a XXXX il XX XXXXXXXX XXXX e ivi residente, Via XXXXXX, X/X, scala XX interno X, che interviene ed agisce nel presente Contratto specifico nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società **BCD PROGETTI S.R.L.**, nonché di Rappresentante del Raggruppamento Prestatori di Servizi **BCD PROGETTI S.R.L. (mandataria) - SALIMEI GUENDALINA TSTUDIO (Mandante) - AI ENGINEERING S.R.L. (Mandante), AI STUDIO ARCHITETTURA, INGEGNERIA, URBANISTICA (Mandante)**.

Il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di

Servizi, con nomina di Capogruppo e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza è stato rogato presso il Notaio Dott. Stefano SCALDAFERRI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, repertorio n. 3013, raccolta n. 2074 del 27 gennaio 2023, registrata a Roma 3 il 30 gennaio 2023 al n. 1662, serie 1T.

Elementi identificativi degli Operatori economici costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi:

- A. **BCD PROGETTI S.R.L.**, corrente in Roma, Via degli Scipioni, 132, Codice Fiscale e Partita I.V.A. **07955951004**;
- B. **SALIMEI GUENDALINA TSTUDIO**, corrente in Roma, Piazza A. Mancini, 4, Codice Fiscale **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** e Partita I.V.A. **10279320583**;
- C. **AI ENGINEERING S.R.L.**, corrente in Torino, Corso Francesco Ferrucci, 112,, Codice Fiscale **01066850064** e Partita I.V.A. **06764910011**;
- D. **AI STUDIO ARCHITETTURA, INGEGNERIA, URBANISTICA**, corrente in Torino, Corso

Francesco Ferrucci, 112, Codice Fiscale e
Partita I.V.A. **04348600018**;

Nel prosieguo del presente Contratto specifico il Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi sarà denominato "**Appaltatore**".

Nel prosieguo del presente Contratto specifico il "**Soggetto Attuatore**" e l"**Appaltatore**" saranno congiuntamente denominate "**le Parti**".

PREMESSO CHE

A) Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "**PNRR**"), stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "**PNC**");

B) Con decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze del 15 luglio 2021, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del **PNC**, nonché le relative modalità di monitoraggio;

C) Gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, "**Piano**"), individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono:

- IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
- I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;
- IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;

D) Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021 disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziata nell'ambito del **Piano** per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo progetto (di seguito, "**Soggetti Attuatori**") e dei rispettivi CUP;

E) Il suddetto **Piano** consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni del patrimonio culturale, di restauro e/o recupero di aree rimaste marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche;

F) Il **Piano** si pone in rapporto di complementarità con il **PNRR** in particolare, con la Missione 1 ("*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*") - Componente 3 ("*Turismo e cultura 4.0*");

G) In merito alla *governance* del **Piano**, il D.M. 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito "**Amministrazione Titolare**").

L'**Amministrazione Titolare**, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio circa l'avanzamento procedurale e fisico degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "**Invitalia**"), per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli interventi afferenti al Piano;

H) Previa pubblicazione del bando di gara telematico del 30 giugno 2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2022 e pubblicato sulla stessa al n. 2022/S 127-360290 del 5 luglio 2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 76 dell'1 luglio 2022, sul Profilo di **Invitalia**, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 - IA.02 - IA.04 - S.04)"(di seguito, la "**Procedura**");

I) La suddetta Procedura è stata indetta da **Invitalia**, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lett. b), del **Codice dei Contratti**, più accordi quadro multilaterali (di seguito, "**Accordi Quadro**") stipulati dall'**Amministrazione Titolare**; i **Soggetti Attuatori** possono avvalersi degli **Accordi Quadro** stipulati dall'**Amministrazione Titolare** per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;

J) La Procedura è stata suddivisa da **Invitalia** in 3 lotti geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

- sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del **Codice dei Contratti**;

- sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
- sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del

Codice dei Contratti;

- sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del ***Codice dei Contratti;***

(di seguito, i "***Sub-Lotti Prestazionali***");

K) All'esito della Procedura, con provvedimento prot. n. 0337768 del 21 novembre 2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico **SUD**, il Sub-lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all'Accordo Quadro;

L) In corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito,

"**Disciplinare Unico**"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso **Disciplinare Unico** e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "**Cluster Assegnato**");

M) Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'**Accordo Quadro**, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

N) Per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**Oda**") emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "**Contratti Specifici**") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 1;

O) All'**Appaltatore** in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico **SUD**, Sub-Lotto Prestazionale 1, è stato assegnato il Cluster **AQ1 - Trapani** ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del **Soggetto Attuatore** in epigrafe;

P) In data 19 maggio 2023, l'**Appaltatore** in epigrafe ha stipulato con **l'Amministrazione Titolare** l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico **SUD**;

Q) Il **Soggetto Attuatore** in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

R) Il **Soggetto Attuatore** in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**");

S) L'**Appaltatore** in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati,

ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente **Contratto Specifico** e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente **Contratto Specifico**, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

T) Per la stipulazione del presente **Contratto Specifico** è stata emessa dal **Soggetto Attuatore** in epigrafe la specifica **Oda** n. 1 del 15 marzo 2023, sottoscritto in data 30 marzo 2023;

U) Il CIG del presente **Contratto Specifico** è il seguente: **99344138F2**.

A tal proposito si da atto che in fase di predisposizione dell'**Oda** n. 1 del 15 marzo 2023, sottoscritto in data 30 marzo 2023, era stato generato il seguente CIG: **9709296C84**.

È stato poi necessario generare il CIG **99344138F2**, che è immediatamente riconducibile sia all'**Oda** n. 1 del 15 marzo 2023, sottoscritto in data 30 marzo 2023, sia al presente **Contratto Specifico**;

V) Il **Contratto Specifico** diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del **Codice dei Contratti**;

W) L'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al **Soggetto Attuatore** in epigrafe;

X) L'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'**Appaltatore** medesimo, del **Soggetto Attuatore** in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'**Appaltatore** medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del **Soggetto Attuatore** medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **Contratto Specifico**, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

A) Il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

B) l'Accordo Quadro Lotto Geografico **SUD**; Sub- Lotto Prestazionale 1; Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), CIG **929365136C**, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

C) L'**OdA** del **Contratto Specifico** n. **1** del 15 marzo 2023, sottoscritto in data 30 marzo 2023, e relativi allegati, tra cui la documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'intervento oggetto del presente **Contratto Specifico**.

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente **Contratto Specifico**, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il **Soggetto Attuatore**.

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente **Contratto Specifico** che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le **Parti** quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le **Parti**.

4. Le **Parti** espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente **Contratto Specifico**. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del **Contratto Specifico**, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle **Parti** manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente **Contratto Specifico** hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. I termini tecnici contenuti nel presente **Contratto Specifico** hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

3. Il presente **Contratto Specifico** è regolato:

A) Dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'**Appaltatore** e il **Soggetto Attuatore** relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

B) Dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;

C) Dalle disposizioni del **Codice dei Contratti** e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

D) Dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;

E) Dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni),

convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;

F) Dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

G) Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico - Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente **Contratto Specifico** consiste nell'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura relativi agli Interventi di cui al Sub-Disciplinare 1 - Allegato B.1 al Disciplinare Unico - per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il contratto ha ad oggetto l'incarico

professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:

A) Attività di supporto alla progettazione:

- a) Prove di laboratorio;
- b) Indagini geognostiche e prove in situ;
- c) Relazione Geologica.

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

B) Progettazione definitiva (PD);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

C) Progettazione esecutiva (PE);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

E) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 17 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

F) Direzione dei lavori (DL);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 18 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

G) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 19 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

5. L'**Appaltatore** è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni

Generali e/o Particolari.

6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell'Esecuzione (di seguito, "**DEC**") per i relativi provvedimenti.

7. L'**Appaltatore** svolgerà le attività oggetto del presente **Contratto Specifico** presso la propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e della Direzione dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune di Trapani.

8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del **Codice dei Contratti**, l'Arch. Roberto MONTICCIOLO.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, "**Coordinatore di progetto**"), ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del **Codice dei Contratti**, è l'Arch. Giulia CARLUCCIO, iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. A-21533, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX , P.IVA 12292211005, con studio in Roma, via XXXXXX

XXXXXXXX, XX, Codice ATECO 71.11.00, Iscrizione ente previdenziale INARCASSA matricola 868338.

2. Il referente, responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente **Contratto Specifico** nominato dall'**Appaltatore** è l'Ing. Stefano DE VITO, giusta mandato conferitogli dagli Operatori economici costituenti l'**Appaltatore** stesso con la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi, con nomina di Capogruppo e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza rogato presso il Notaio Dott. Stefano SCALDAFERRI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, repertorio n. 3013, raccolta n. 2074 del 27 gennaio 2023, registrata a Roma 3 il 30 gennaio 2023 al n. 1662, serie 1T.

3. Compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le **Parti**.

4. L'**Appaltatore**, ai fini dell'esecuzione del presente **Contratto Specifico**, dichiara di eleggere domicilio come segue: Roma, Via degli Scipioni,

132.

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente **Contratto Specifico** e dell'intervento che ne costituisce oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente **Contratto Specifico**, in conformità a quanto dichiarato dall'**Appaltatore** in sede di gara, sono le seguenti:

a. Arch. Giulia CARLUCCIO, iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. A-21533, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA 12292211005, con studio in Roma, via XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XX, (Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche);

b. Arch. Guendalina SALIMEI, iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. 9645, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA 10279320583, con studio in Roma, Piazza X. XXXXXXXX, X, (Responsabile della progettazione per la categoria edilizia - Direzione dei lavori);

c. Ing. Stefano DE VITO, iscritto all'Ordine degli

Ingegneri della provincia di Roma al n. A 13650,
C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA 06562000585, con studio
in Roma, XXX XXXXX XXXXXXXX, XXX, (Responsabile
della progettazione per la categoria strutture -
Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione);

d. Arch. Pier Paolo VALLE, iscritto all'Ordine
degli Architetti della provincia di Torino al n.
4623, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA 04348600018
[P.IVA di **AI STUDIO ARCHITETTURA, INGEGNERIA,
URBANISTICA**], con studio in Torino, Corso
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXX, (Responsabile della
progettazione per la categoria impianti meccanici
e Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione);

e. Ing. Enzo BESTAZZI, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Novara al n. 1009,
C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA 06764910011 [P.IVA di
AI ENGINEERING S.R.L.], con studio in Torino, Corso
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXX, (Responsabile della
progettazione per la categoria impianti elettrici);

f. Dott.ssa Concetta SANGIOVANNI, iscritta
all'Ordine regionale dei Geologi del Piemonte al n.

847, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA 06764910011 [P. IVA di **AI ENGINEERING S.R.L.**], , con studio in Torino, Corso XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXX, (Responsabile della relazione geologica);

g. Arch. Federica COLANZI, iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Roma al n. 26904, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, P.IVA 10279320583 [P.IVA di **GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO**], con studio in Roma, Piazza XXXXXXXX n. X, (Giovane professionista).

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'**Appaltatore**, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al **Soggetto Attuatore**, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa.

La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente **Contratto Specifico**.

Il **Soggetto Attuatore** rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'**Appaltatore** e gli eventuali

collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo **Appaltatore** intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/Direzione Lavori/CSE/Attività di supporto alla progettazione)

1. L'**Appaltatore**, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:

A) Attività di supporto alla progettazione
(rilievi, indagini e prove di laboratorio)

I servizi dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel relativo Piano delle Indagini allegato all'**Oda** n. 1 del 15 marzo 2023, sottoscritto in data 30 marzo 2023.

B) Progettazione / CSP

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente **Contratto Specifico**.

Nello svolgimento delle attività l'**Appaltatore** si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali.

C) Direzione dei lavori / CSE

Nello svolgimento delle attività l'**Appaltatore** si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali.

2. Resta inteso che, qualora l'**Appaltatore** abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il **Soggetto Attuatore**, il quale si riserva la facoltà di accettarle.

3. Al presente **Contratto Specifico** è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.

4. I predetti servizi riguarderanno la riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del **PNRR** relativamente al non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Il **Soggetto Attuatore** potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente **Contratto Specifico**, non sono comprese nella Tavola "Z-2" del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'**Appaltatore** si obbliga a rispondere e a manlevare il **Soggetto Attuatore** da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'**Appaltatore** e/o subfornitore ovvero del **Soggetto Attuatore** medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente **Contratto Specifico**, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal **Soggetto Attuatore**.

L'**Appaltatore** risponderà direttamente e manleverà il **Soggetto Attuatore** da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'**Appaltatore**, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'**Appaltatore** è tenuto, nell'esecuzione del presente **Contratto Specifico**, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità "**Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa**", sottoscritto il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL.

2. L'**Appaltatore** accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiera delle imprese*", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente **Contratto Specifico** e del Protocollo di Legalità di cui al precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'**Appaltatore**, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

3. Ai sensi di quanto previsto nella Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 31 gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in

data 12 luglio 2005, così come integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, si pattuisce quanto segue:

- L'**Appaltatore** nell'esecuzione del servizio si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - L'**Appaltatore** si obbliga espressamente a segnalare al **Soggetto Attuatore** qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del Contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla realizzazione della prestazione professionale;
 - L'**Appaltatore**, si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni e altre fattispecie similari riconducibili all'attività svolta).
4. In esito alle misure e agli adempimenti previsti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Regione Siciliana (PIAO)

vigente nel triennio 2023/2025 si dà atto che ciascuno degli Operatori economici costituenti l'**Appaltatore**, preventivamente alla stipula del presente **Contratto Specifico**, ha reso la dichiarazione di adesione al Patto di Integrità negli affidamenti, prodotta ai sensi dall'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e prevista dal paragrafo 2.3.3.12 del PIAO 2023/2025.

Articolo 9 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal D.L. n. 77/2021)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 L'**Appaltatore**, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente **Contratto Specifico**, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente **Contratto Specifico** e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

9.b) Obblighi specifici relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'**Appaltatore** occupi, all'atto della stipula del presente **Contratto Specifico**, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'**Appaltatore** stesso è obbligato a consegnare al **Soggetto Attuatore**, entro sei mesi dalla stipulazione del **Contratto Specifico**, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'**Appaltatore** stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal **PNRR** e dal **PNC**.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del **Contratto**

Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l'**Appaltatore** occupi, all'atto della stipula del presente **Contratto Specifico**, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'**Appaltatore** stesso è obbligato a consegnare al **Soggetto Attuatore**, entro sei mesi dalla stipulazione del **Contratto Specifico**, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente **Contratto Specifico** di cui al successivo articolo

20.

1.5 L'**Appaltatore**, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente **Contratto Specifico**, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'**Appaltatore**, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento del **Contratto Specifico**, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del **Contratto Specifico** di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.7 L'**Appaltatore** è tenuto a rispettare gli

obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal **Soggetto Attuatore** e recepiti nel presente **Contratto Specifico** mediante le Condizioni Particolari a corredo.

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

9.d) Obblighi specifici del PNC relativi alla prova del conseguimento degli obiettivi

1.8 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può

essere adottato dal **Soggetto Attuatore** e disciplinato e recepito nel presente **Contratto Specifico** mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al **Soggetto Attuatore** (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del **PNC**) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il **Soggetto Attuatore** si impegna a fornire tempestivamente all'**Appaltatore** tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente **Contratto Specifico**.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. Il **Contratto Specifico** sarà efficace tra le **Parti** a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto,

salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente **Contratto Specifico**.

2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 22 delle Condizioni Generali.

3. Per l'esecuzione dei servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

A) Rilievi, indagini, prove: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi comprensivi degli esiti delle stesse.

4. Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

B) Progettazione Definitiva (e CSP): 77 (settantasette) giorni naturali e consecutivi;

C) Progettazione Esecutiva (e CSP): 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

Tanto al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'**Appaltatore**, disposte dal RUP o dal DEC in

funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

5. Le prestazioni di Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolte per l'intera durata dei lavori, e comunque avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e termineranno all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

6. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio dell'attività.

7. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente **Contratto Specifico**.

8. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'**Appaltatore**, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente **Contratto Specifico**, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del **Soggetto Attuatore** di agire per il risarcimento

del danno.

9. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del **Codice dei Contratti**, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.

10. L'**Appaltatore** che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 27 delle Condizioni Generali.

11. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto Specifico**, il **Soggetto Attuatore** si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del **Codice dei contratti**, con comunicazione scritta.

12. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il **Soggetto Attuatore** si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'**Appaltatore** al fine di verificare

la salvaguardia degli impegni assunti con il presente **Contratto Specifico**.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'**Appaltatore** in sede di gara, secondo le parcelle allegare all'**Oda** n. 1 del 15 marzo 2023, sottoscritto in data 30 marzo 2023.

Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.

Il **Soggetto Attuatore**, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente **Contratto Specifico**.

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente **Contratto Specifico** è pari ad € **1.387.483,24** (euro unmillionetrecen-toottantasettemilaquattrocentoottantatre/24), oltre

IVA e oneri di legge, ed è così composto:

A. Attività di supporto alla progettazione pari a € **67.965,00** (euro sessantasettemilanovecentosessantacinque/00), comprensivi di oneri per la sicurezza e costi della manodopera come per legge, imputati nel quadro economico allegato al presente documento;

B. Progettazione definitiva (e CSP) pari a € **469.806,69** (euro quattrocentosessantannovemilaottocentosei/69);

C. Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro € **307.109,70** (euro trecentosettecentonove/70;

E. Direzione dei Lavori (e CSE) pari a € **542.602,25** (euro cinquecentoquarantodeumilaseicentodue/25).

3. Il corrispettivo, determinato a "**corpo**", salvo che per le eventuali indagini a supporto della progettazione per le quali le relative prestazioni potranno essere "**a misura**", secondo quanto specificato dal **Soggetto Attuatore** all'atto dell'emissione dell'**Oda**, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente **Contratto**

Specifico.

4. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente **Contratto Specifico**, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del **Codice dei Contratti**, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, a seguito di richiesta motivata dell'appaltatore, che sarà oggetto di valutazione da parte del Soggetto attuatore.

6. L'**Appaltatore** rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente **Contratto Specifico**, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del **Contratto Specifico**, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al **Soggetto Attuatore**.

Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte

nel presente **Contratto Specifico**, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in

strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del **Soggetto Attuatore** e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

9. All'**Appaltatore** non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

10. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al **Contratto Specifico**, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali.

11. Sono a carico dell'**Appaltatore** tutte le spese

previste per la stipula del **Contratto Specifico** nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente **Contratto Specifico**.

12. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del **Codice dei Contratti**, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 32 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al **20%** (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.

13. Il corrispettivo dovuto all'**Appaltatore**, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

A. Attività di supporto alla progettazione:

- il **100%** del corrispettivo (pari ad **€ 67.965,00** oltre IVA e oneri di legge) a seguito della consegna al RUP della seguente documentazione: relazioni con esito finale delle indagini, previo benestare all'emissione della fattura

da parte del **Soggetto Attuatore**;

B. Progetto Definitivo:

- il **30%** (trenta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del **Soggetto Attuatore**;
- il **70%** (settanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati finali e dell'approvazione da parte del **Soggetto Attuatore** in esito all'esame dei medesimi, e comunque previo benestare all'emissione della fattura da parte del **Soggetto Attuatore**;

C. Progetto Esecutivo:

- il **30%** (trenta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del **Soggetto Attuatore**;
- il **70%** (settanta per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di verifica della progettazione e della validazione del RUP.

D. Direzione dei lavori (e CSE)

- Il pagamento del corrispettivo avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al **10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo alle attività di Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.

14. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

15. Il pagamento del corrispettivo, sarà effettuato *pro quota* - previa emissione delle relative fatture da parte dei singoli componenti del R.T.P. - secondo le percentuali indicate nell'Atto Rep. N. 3.013 di Repertorio (N. 2.074 di Raccolta) del 27 gennaio 2023 e, pertanto, secondo le seguenti modalità:

- **BCD PROGETTI - S.R.L.** al 35 (trentacinque) per cento;

- **GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO** al 33 (trentatre) per cento;
- **AI ENGINEERING S.R.L.** al 17 (diciassette) per cento;
- **AI STUDIO ARCHITETTURA, INGEGNERIA, URBANISTICA** al 15 (quindici) per cento;

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sui conti corrente di seguito indicati, intestati agli Operatori economici costituenti l'**Appaltatore** e dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136:

BCD PROGETTI S.R.L. (mandataria)

Numero c/c: **XXXXXXXXXXXX**, Banca: **XXXXX XXX**, Agenzia: **XXXX - XXX XXXXXXXX XXXXXXXX**, ABI: **XXXXX**, CAB: **XXXXX**, CIN: **X**, IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXX**

SALIMEI GUENDALINA TSTUDIO (Mandante)

Numero c/c: **XXXXXXXXXXXX**, Banca: **XXX**, Agenzia: **XXX XXXXXXXX XXXX**, ABI: **XXXXX**, CAB: **XXXXX**, CIN: **X**, IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

AI ENGINEERING S.R.L. (Mandante)

Numero c/c: **XXXXXXXXXXXX**, Banca: **XXXXX XXXXXX XXX XXXXX X.X.X.**, Agenzia: **XXXXXXX XXX XXXXXX X. XXXXX XXX XXXXXX**, ABI: **XXXXX**, CAB: **XXXXX**, CIN: **X**, IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

AI STUDIO ARCHITETTURA, INGEGNERIA, URBANISTICA (Mandante)

Numero c/c: **XXXXXXXXXXXX**, Banca: **XXXXX XXXXXX XXX XXXXX X.X.X.**, Agenzia: **XXXXXXX XXX XXXXXX X. XXXXX XXX XXXXXX**, ABI: **XXXXX**, CAB: **XXXXX**, CIN: **X**, IBAN:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'**Appaltatore** dichiara che le persone delegate ad operare sui conti corrente innanzi indicati sono:

BCD PROGETTI S.R.L. (mandataria)

Cognome e nome: **DE VITO Stefano**;
Data e luogo di nascita: **XX/XX/XXXX XXXX**;
Indirizzo di residenza: **XXXX, XXX XXXXXX n. X/X**;
Nazionalità: **Italiana**;
Codice fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Cognome e nome: **CARLUCCIO Giuseppe Luigi**;
Data e luogo di nascita: **XX/XX/XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXX (XX)**;
Indirizzo di residenza: **XXXX, XXX XXXXX XXXXXXXX
n. XXX**;
Nazionalità: **Italiana**;
Codice fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

SALIMEI GUENDALINA TSTUDIO (Mandante)

Cognome e nome: **SALIMEI Guendalina**;
Data e luogo di nascita: **XX/XX/XXXX XXXX**;
Indirizzo di residenza: **XXXX, XXX XXXXXXX XXXXX n.
XX**;
Nazionalità: **Italiana**;
Codice fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

AI ENGINEERING S.R.L. (Mandante)

Cognome e nome: **BRUGO Marco**;
Data e luogo di nascita: **XX/XX/XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXX)**;
Indirizzo di residenza: **XXXXXXXX XXXXXXXX (XX),
XXXXXX XXXXXX n. XX/X**;
Nazionalità: **Italiana**;
Codice fiscale: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Cognome e nome: **TARCHIANI Jacopo**;
Data e luogo di nascita: **XX/XX/XXXX XXXXXXXX**;

Indirizzo di residenza: **XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXX**
n. XXX/X;
Nazionalità: **Italiana;**
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AI STUDIO ARCHITETTURA, INGEGNERIA, URBANISTICA
(Mandante)

Cognome e nome: **BRUGO Marco;**
Data e luogo di nascita: **XX/XX/XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
(XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXX);
Indirizzo di residenza: **XXXXXXXX XXXXXXXXXXX (XX),**
XXXXXXXX XXXXXX n. XX/X;
Nazionalità: **Italiana;**
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cognome e nome: **TARCHIANI Jacopo;**
Data e luogo di nascita: **XX/XX/XXXX XXXXXXXX;**
Indirizzo di residenza: **XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXX**
n. XXX/X;
Nazionalità: **Italiana;**
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17. L'**Appaltatore** si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente **Contratto Specifico**, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

18. L'**Appaltatore** si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

19. Il **Soggetto Attuatore** avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente **Contratto Specifico** ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

20. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni

dell'articolo 40 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'**Appaltatore** dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'**Appaltatore** si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 47 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente **Contratto Specifico**, nessuna esclusa, l'**Appaltatore** ha

prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 10056110000364 del 29 marzo 2023 rilasciata da BENE Assicurazioni S.P.A., corrente in Milano, Via dei Valtorta, 48, Agenzia generale di Roma 100561, per un importo di € 428.733,00 (quattrocentoventottomilasettecentotrentatre/00 euro), con durata fino all'emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali.

In caso di escussione di tale fideiussione, l'**Appaltatore** deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente

dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 39 delle Condizioni Generali.

3. Gli Operatori economici costituenti l'**Appaltatore** sono muniti delle seguenti polizze assicurative professionali:

BCD PROGETTI S.R.L. (mandataria)

Polizza n. **XX-XXXXXXXXXX**, rilasciata da **XXXX | XXX-XXXXXX** e valevole dal **XX/XX/XXXX** al **XX/XX/XXXX** con un massimale di € 2.500.000,00

SALIMEI GUENDALINA TSTUDIO (Mandante)

Polizza n. **XXXX/XX/XXXXXXXX**, rilasciata da **XXXXXX XXXXX** e valevole dal **XX/XX/XXXX** al **XX/XX/XXXX** con un massimale di € 5.000.000,00

AI ENGINEERING S.R.L. (Mandante)

Polizza n. **XXXXXXXXXXXX**, rilasciata da **XXX XXXXXX X.X. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX** e valevole dal **XX/XX/XXXX** al **XX/XX/XXXX** con un massimale di € 5.000.000,00

AI STUDIO ARCHITETTURA, INGEGNERIA, URBANISTICA (Mandante)

CPolizza n. **XXXXXXXXXXXX**, rilasciata da **XXX XXXXXX X.X. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX** e valevole dal **XX/XX/XXXX** al **XX/XX/XXXX** con un massimale di € 5.000.000,00

4. L'**Appaltatore** ha prodotto altresì una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità

civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (euro due-milione-cinquecentomila/00).

5. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.

La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'**Appaltatore**.

6. Per le attività di supporto alla progettazione l'operatore economico incaricato delle prestazioni si impegna a produrre polizza assicurativa, in conformità all'articolo 39 delle Condizioni Generali, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'**Appaltatore** medesimo, del **Soggetto Attuatore** o di terzi (compresi dipendenti dell'**Appaltatore** e/o subappaltatore e/o subfornitore o del Soggetto Attuatore), nell'esecuzione delle predette attività

e per ogni attività di campo.

7. L'**Appaltatore** si obbliga a rispondere e a manlevare il **Soggetto Attuatore** da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'**Appaltatore** e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del **Soggetto Attuatore** medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente **Contratto Specifico**, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal **Soggetto Attuatore**.

8. L'**Appaltatore** risponderà direttamente e manleverà il **Soggetto Attuatore** da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'**Appaltatore**, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente **Contratto Specifico**.

9. Si precisa che l'**Appaltatore** si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo

delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il **Soggetto Attuatore** si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente **Contratto Specifico**, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

2. L'**Appaltatore**, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del **Soggetto Attuatore**.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'**Appaltatore** deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal **Soggetto Attuatore**, pena in difetto

l'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal **Soggetto Attuatore**, pur con esito positivo, non liberano l'**Appaltatore** dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente **Contratto Specifico**.

5. In ogni caso, l'**Appaltatore** è tenuto a fornire al **Soggetto Attuatore** tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente **Contratto Specifico**.

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volto ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L'**Appaltatore** ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

- Indagini e prove di laboratorio;

- Relazione geologica.

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del **Soggetto Attuatore** e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del **Codice dei Contratti**, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'**Appaltatore** i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal **PNRR** relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, paragrafo 9.b) del presente **Contratto Specifico**;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

4. L'**Appaltatore** e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del **Contratto Specifico**, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei

contratti pubblici finanziati con le risorse **PNC**.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del **Codice dei Contratti**, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'**Appaltatore**, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'**Appaltatore** è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'**Appaltatore** e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del **Soggetto Attuatore** in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'**Appaltatore** è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,

ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del **Codice dei Contratti**.

7. L'**Appaltatore** in ogni caso solleva il **Soggetto Attuatore** da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'**Appaltatore** si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari.

8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il **Soggetto Attuatore** revocherà l'autorizzazione.

9. L'**Appaltatore**, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

10. L'**Appaltatore** si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del **Codice dei Contratti**.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. In caso di inadempimento da parte dell'**Appaltatore** agli obblighi di cui ai precedenti commi, il **Soggetto Attuatore** può risolvere il **Contratto Specifico**, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'**Appaltatore** assunti in forza del presente **Contratto Specifico**, il **Soggetto Attuatore** applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari allo **0,7%** (zerovirgolasette permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del **Codice dei Contratti**, alle condizioni e

con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

A. nell'avvio dell'esecuzione del **Contratto Specifico** rispetto alla data fissata dal DEC;

B. nell'avvio dell'esecuzione del **Contratto Specifico** per cause imputabili all'**Appaltatore** che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

C. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

D. nella ripresa dell'esecuzione del **Contratto Specifico** successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;

E. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell'esecuzione del **Contratto Specifico** relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'**Appaltatore** agli obblighi derivanti dalle specifiche

disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse **PNRR** e **PNC**, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente **Contratto Specifico**.

4. Il **Soggetto Attuatore** ha la facoltà di risolvere il **Contratto Specifico**, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del **Codice dei Contratti**, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente **Contratto Specifico**, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 30 delle Condizioni Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del **Soggetto Attuatore**, nel caso in cui l'**Appaltatore**, un subappaltatore o un terzo

esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente **Contratto Specifico**, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'**Appaltatore** o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del presente **Contratto Specifico** ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il **Soggetto Attuatore** si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente **Contratto Specifico**.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del **Codice dei Contratti**, il **Soggetto Attuatore** può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il **Soggetto Attuatore** avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'**Appaltatore** è

eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'**Appaltatore** dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente **Contratto Specifico** e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 49 e 50 delle Condizioni Generali.

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'**Appaltatore** può risolvere il presente **Contratto Specifico** al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un **Contratto Specifico** qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'**Appaltatore** ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
- al mancato rispetto degli obblighi di cui

all'articolo 12, comma 19, del presente

Contratto Specifico;

- all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente **Contratto Specifico** e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1 a cui si rinvia.

3. In caso di risoluzione del contratto, il **Soggetto Attuatore** provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il **Soggetto Attuatore** di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'**Appaltatore**.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. L'**Appaltatore** è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione il **Soggetto Attuatore** altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la

compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente **Contratto Specifico**, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente **Contratto Specifico** ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il **Soggetto Attuatore** potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo **Soggetto Attuatore**, l'**Appaltatore**, avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che

abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

8. Il **Contratto Specifico** sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'**Appaltatore** darà tempestiva comunicazione all'**Amministrazione Titolare** affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 37 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'**Appaltatore** è tenuto a comunicare tempestivamente al **Soggetto Attuatore** ogni modificazione intervenuta negli assetti

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente **Contratto Specifico** non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'**Appaltatore** dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

4. L'**Appaltatore** dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il **Soggetto Attuatore** e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o

di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'**Appaltatore** assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e si impegna a comunicare al **Soggetto Attuatore** gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. L'**Appaltatore** si impegna a dare immediata comunicazione al **Soggetto Attuatore** ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente **Contratto Specifico** verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la

piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'**Appaltatore** venisse a conoscenza.

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del **Soggetto Attuatore**.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente **Contratto Specifico** l'**Appaltatore** si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e

sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del **Soggetto Attuatore** che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

6. Il **Soggetto Attuatore** potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista **Appaltatore** possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal **Soggetto Attuatore** all'**Appaltatore**, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del **Soggetto Attuatore** e devono essere restituiti allo stesso **Soggetto Attuatore** al termine dell'appalto.

9. All'**Appaltatore** è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal **Soggetto**

Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questo presso altri clienti.

All'**Appaltatore** è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta del **Soggetto Attuatore**.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'**Appaltatore** riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 58 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le **Parti** danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente **Contratto Specifico**.

2. Le **Parti** dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente **Contratto Specifico** sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente

per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.

In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il **Soggetto Attuatore**, relativamente alle attività di cui al presente **Contratto Specifico**, è Titolare del trattamento.

L'**Appaltatore** dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente **Contratto Specifico**, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del **Codice dei Contratti** quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del **Codice dei Contratti**.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del **Codice dei Contratti**, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'**Appaltatore** confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del **Contratto Specifico** è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

4. È esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente **Contratto Specifico** deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente **Contratto Specifico**, composto da n. 81 (ottantuno) pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

3. Il presente **Contratto Specifico** è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle **Parti**, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Trapani 13 luglio 2023

L' **Appaltatore**
Ing. Stefano DE VITO

Il **Soggetto Attuatore**
Arch. Girolama FONTANA

L'ORIGINALE INFORMATICO CONTENENTE LE FIRME DIGITALI È CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1999 si rende noto che detto originale è detenuto e visionabile presso il
Dott. Riccardo GUAZZELLI - Tel. 0923-808262.
Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 33/2013.

L'**Appaltatore** dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Articolo 9 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore);
- Articolo 11 - (Termini e durata del contratto);
- Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione);
- Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore);
- Articolo 18 - (Penali);
- Articolo 19 - (Esecuzione in danno);
- Articolo 20 - (Risoluzione e recesso);
- Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto Cessione dei crediti);
- Articolo 23 - (Incompatibilità);
- Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza Proprietà);
- Articolo 28 - (Controversie e foro competente).

L'**Appaltatore**

Ing. Stefano DE VITO